

COMUNE DI VENAUS

Regolamento comunale pascoli

Allegato alla Delibera di C.C. n.18 del 22.12.2022

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Regolamento comunale pascoli disciplina l'esercizio del pascolamento delle superfici inerbite e della gestione degli alpeggi posti sopra i 1200 m s.l.m. nel territorio del Comune di Venaus. Il Comune può applicare il Regolamento anche alle proprietà comunali poste ad altitudine inferiore.

ART. 2 REGIME NORMATIVO

2.1 I presupposti giuridici del presente Regolamento sono:

- Codice Civile.
- Regolamento regionale recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" e s.m.i..
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 - Regolamento di polizia veterinaria.
- Legge 16 giugno 1927, n. 1766 Conversione in legge con modificazioni del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia.
- Legge regionale del Piemonte 2 dicembre 2009, n. 29. Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici e s.m.i. (e annesso regolamento regionale quando sarà disponibile).
- Legge regionale Regione Piemonte 29 aprile 2013, n. 6. Disposizioni regionali in materia agricola. Art. 4. Gestione delle risorse pastorali pubbliche.
- Ogni altra normativa attinente agli ambiti di sicurezza del lavoro, previdenziale, assistenziale ed assicurativo.

2.2 Su tutti i pascoli del territorio comunale devono inoltre essere rispettate le prescrizioni legate al pascolamento e alla gestione dei pascoli e degli alpeggi contenute nelle seguenti norme:

- Regolamento regionale recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" Art. 45 e Art. 46 (e ss. mm. ii.).
- Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", in particolare gli art. 8 e art. 14.
- Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" art. 6 e Allegato B.
- Legge n. 353 del 21/11/2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi. Art. 6 e art. 10.
- Piano Forestale Aziendale 2019-2034 del Comune di Venaus.
- Piani Pastorali Aziendali redatti secondo le apposite Linee guida della Regione Piemonte approvati dal Comune.

ART. 3 COMMISSIONE COMUNALE PASCOLI

3.1 Il Comune istituisce la "Commissione comunale pascoli" con il compito di fornire pareri tecnici consultivi e propositivi in materia di pascoli e alpeggi. Alla Commissione pascoli sono inoltre attribuiti i compiti definiti nei successivi articoli del presente Regolamento.

3.2 La Commissione è costituita da:

- Sindaco e/o Consiglieri delegati;
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- Consulente tecnico del Comune, nominato dall'Amministrazione;
- Rappresentante del Corpo statale di pubblica sicurezza con competenza in materia;
- Rappresentanti delle Associazioni di Categoria agricole maggiormente rappresentative;
- Rappresentante del Consorzio di miglioramento e sviluppo agricolo di Venaus;
- Rappresentante dell'Associazione Fondiaria di Venaus.

- 3.3 La Commissione si riunisce almeno 1 volta l'anno (entro e non oltre il 1° marzo per valutare le richieste di uso civico, per definire i Comprensori di pascolo e i Carichi Massimi Monticabili) e ogni qualvolta si renda necessario discutere tematiche inerenti ai pascoli e agli alpeggi, anche eseguendo sopralluoghi in campo.
- 3.4 La convocazione della Commissione pascoli e la stesura dell'Ordine del giorno sono prerogative del Comune.

TITOLO II NORME INERENTI AI PASCOLI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 4 DELIMITAZIONE DEI COMPRENSORI DI PASCOLO

- 4.1 Le superfici inerbite poste sopra i 1200 m s.l.m. del Comune di Venaus (di proprietà pubblica e privata), laddove sussista una giustificazione gestionale, sono suddivise in Comprensori di pascolo costituenti unità gestionali autonome, delimitati conformemente alle consuetudini e all'ottimale gestione pastorale.
- 4.2 La delimitazione provvisoria dei Comprensori di pascolo su base cartografica è demandata alla Commissione pascoli e sarà definita entro il 1° marzo.
- 4.3 Gli aventi diritto possono presentare alla Commissione pascoli, entro il 31 marzo, osservazioni sui confini dei Comprensori.
- 4.4 La Commissione pascoli esamina le eventuali osservazioni pervenute definendo, a suo insindacabile giudizio, la delimitazione definitiva dei Comprensori di pascolo. Detta delimitazione potrà essere sottoposta a revisione per fatti o circostanze che modificano lo stato di fatto.
- 4.5 Qualora un proprietario non intenda permettere il pascolamento di particelle di sua proprietà incluse in un Comprensorio di pascolo deve:
- a) comunicarlo per iscritto al Comune entro il 31 gennaio,
 - b) diffidare l'alpeggiatore a propria cura,
 - c) segnalare in modo evidente sul territorio le singole particelle interdette al pascolamento.
- La mancata attuazione di tutte le suddette disposizioni comporta l'automatica computazione entro i Comprensori di pascolo delle particelle pascolabili di proprietà privata.

ART. 5 DIRITTI DEI PROPRIETARI PRIVATI

- 5.1 I terreni privati all'interno dei Comprensori sono concessi unicamente per utilizzo a pascolo nel periodo dell'anno stabilito dal Regolamento. Il pascolamento non si configura pertanto come una limitazione della singola proprietà, sia nella titolarità che nella conduzione. Non è pertanto ravvisabile l'ipotesi di usucapione della proprietà a motivo del solo pascolamento, o di eventuali rivalse per miglioramenti di fondo e strutture che, se dovessero rendersi necessari, devono essere condivisi ed autorizzati dai proprietari.

ART. 6 DETERMINAZIONE DEL CARICO MASSIMO MANTENIBILE (CMM) NEI COMPRENSORI DI PASCOLO

- 6.1 Il carico di bestiame deve essere espresso in Unità Bovino Adulto (UBA) con il relativo riferimento temporale. La conversione da capi in UBA è effettuata adottando i seguenti coefficienti:

Specie e categoria	Coefficienti di conversione in UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1.00
Bovini da sei mesi a due anni	0.60
Bovini ed equini fino a sei mesi	0.40
Ovini e caprini	0.15

- 6.2 L'età del bestiame per il calcolo delle UBA è accertata all'inizio del periodo di pascolamento e il passaggio tra fasce di età durante il periodo di monticazione non ha effetti ai fini del superamento del Carico Massimo Mantenibile (CMM).

- 6.3 La definizione del Carico Massimo Mantenibile all'interno dei Comprensori di pascolo è demandata alla Commissione pascoli mediante analisi di dati provenienti da fonti ufficiali e/o in possesso del Comune. Al verificarsi di nuove esigenze o situazioni la Commissione pascoli può modificare il CMM. La Commissione può altresì individuare un Carico Minimo e, in casi motivati, imporre un Carico di bestiame più basso del CMM anche solo per un dato periodo.
- 6.4 Gli alpeggiatori, qualora ritenessero non congruo il CMM individuato dalla Commissione, possono dotarsi di Piano Pastorale Aziendale (PPA) comprendente l'intero Comprensorio di pascolo, redatto da professionisti abilitati in osservanza delle apposite Linee Guida della Regione Piemonte. La Commissione valuta il PPA riservandosi di recepire il CMM proposto.

ART. 7 LIMITI TEMPORALI DI PERMANENZA IN ALPEGGIO

- 7.1 Il pascolamento può essere esercitato su tutti i pascoli del territorio comunale, in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, entro i limiti temporali indicati dalle vigenti normative regionali.
- 7.2 La Commissione pascoli valuta annualmente la necessità di ridurre il periodo di monticazione (comunicandolo entro il 1° maggio) e di demonticazione (comunicandolo entro il 1° ottobre) in funzione all'andamento termo-pluviometrico.
- 7.3 Il periodo minimo di monticazione è di 80 giorni, fatte salve cause di forza maggiore documentabili, apposti atti della Regione Piemonte o della Commissione pascoli.

ART. 8 OBBLIGHI E DIVIETI INERENTI ALLA GESTIONE DEI PASCOLI PRIVATI E PUBBLICI

- 8.1 Sui pascoli dell'intero territorio comunale di Venaus debbono essere rispettati i seguenti obblighi:
- Uniformarsi a tutte le normative vigenti.
 - Attenersi alle indicazioni gestionali riportate nel Piano Pastorale Aziendale approvato dal Comune (nel caso in cui sia stato redatto).
 - Presentare al Comune copia della documentazione ufficiale attestante lo spostamento del bestiame al e dal territorio comunale di Venaus.
 - Non superare il CMM dei Comprensori di pascolo (laddove siano stati delimitati).
 - Rispettare i termini temporali di monticazione e di demonticazione stabiliti dalle vigenti normative.
 - Effettuare il pascolamento turnato o razionato dei bovini con l'ausilio di recinzioni mobili elettrificate adeguatamente segnalate con appositi cartelli (tutti le recinzioni devono essere rimosse al termine del periodo di permanenza in alpeggio).
 - Effettuare il pascolamento guidato degli ovicaprini con l'ausilio di cani pastore.
 - Stabbiare gli ovicaprini mettendo in atto le misure di protezione dagli attacchi di canidi.
 - Praticare, negli alpeggi in cui il bestiame pernotta in stalla, la fertirrigazione o la distribuzione del liquame e del letame sui pascoli.
- 8.2 Sui pascoli dell'intero territorio comunale di Venaus devono essere rispettati i seguenti divieti:
- Sconfinare con il bestiame in Comprensori gestiti da altri allevatori.
 - Lasciare il bestiame privo di sorveglianza o al di fuori di recinzioni elettrificate.
 - Pascolare aree precluse da ordinanze comunali o da altre Autorità pubbliche per esigenze di tutela del territorio (frane, dissesti ecc.) o di miglioramento dei pascoli.
 - Pascolare aree pubbliche o private recintate.
 - Pascolare aree interessate da provvedimento di divieto, anche temporaneo, a tutela della fauna e della flora emessi dal Comune o da Autorità sovra comunali.
 - Effettuare stabbiature e mandrature sulla medesima superficie per più di 7 giorni consecutivi.
 - Effettuare stabbiature e mandrature a meno di 20 m da fabbricati abitabili.
 - Ostacolare con le recinzioni la viabilità (strade, piste, sentieri). Su piste e sentieri sono ammesse interruzioni temporanee a condizione che siano realizzati appositi cancelli segnalati che consentono l'agevole transito di ciclisti e pedoni.

- Impiegare vasche smaltate di recupero per l'abbeverata del bestiame.
- Posizionare sui pascoli, al di fuori del periodo ammesso di monticazione, roulotte, camper e tende.

TITOLO III NORME INERENTI AI PASCOLI PUBBLICI

ART. 9 USO CIVICO DEI PASCOLI COMUNALI

- 9.1 L'uso civico di pascolo vige sulle particelle catastali di proprietà del Comune di Venaus riportate nel Decreto Commissariale, Assegnazione a Categoria del 12/05/1941.
- 9.2 Il diritto all'esercizio dell'uso civico di pascolo spetta ai cittadini (definiti "allevatori residenti con bestiame stanziale") che posseggono tutti i seguenti requisiti:
- a) residenza e domicilio fiscale nel Comune di Venaus da almeno 24 mesi alla data della richiesta di uso civico;
 - b) stanzialità del bestiame di proprietà sul territorio del Comune di Venaus da almeno 24 mesi alla data della richiesta di uso civico con una stanzialità continuativa dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° novembre al 31 dicembre di ciascun anno.
- Per le forme societarie (di cui sono ammesse esclusivamente le società di persone), cooperative o qualsiasi altra forma di aggregazione tra 2 o più soci, l'uso civico è godibile se tutti i soci posseggono i requisiti richiesti per i singoli cittadini.
- 9.3 Il diritto di uso civico di "pascolativo" può essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame stanziali di proprietà alla data della richiesta di uso civico.
- 9.4 Gli aventi diritto di uso civico vantano assoluta priorità nell'assegnazione dei pascoli comunali. L'assegnazione, se la richiesta di uso civico è superiore alle 5,0 UBA, è assoggettata ad una "tassa pascolo" definita dal Comune (quest'ultimo può convertirla, in parte, in lavori di manutenzione del territorio e/o di miglioramento del pascolo preventivamente concordati). La tassa pascoli sarà pari, indicativamente, alla metà del canone di concessione pagato per unità di superficie per i pascoli esuberanti (in caso di assenza di pascoli esuberanti, o in assenza di locazione degli stessi, la tassa pascolo dovrà essere fissata dal Comune).
- 9.5 Gli allevatori interessati e in possesso dei suddetti requisiti devono far pervenire al Comune, entro e non oltre la data del 31 gennaio di ogni anno, apposita istanza redatta in carta semplice con i seguenti allegati:
- l'estratto del Fascicolo Aziendale (nelle parti riguardanti il numero e la tipologia del bestiame di proprietà e le particelle a pascolo in disponibilità nel Comune di Venaus);
 - il Registro di stalla aggiornato (per ciascuna specie di bestiame).
- 9.6 Coloro che, nel termine indicato, non hanno fatto pervenire l'istanza sono considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio dell'uso civico.
- 9.7 La Commissione pascoli assegna entro il 1° marzo i pascoli per uso civico, limitatamente ai mappali compresi entro i Comprensori di pascolo (individuati ai sensi dell'art. 4.1. del presente Regolamento), in funzione del carico di UBA stanziali per cui è stata avanzata richiesta. L'entità e la localizzazione dell'assegnazione sono prerogativa esclusiva al Comune.
- 9.8 L'assegnazione di uso civico ha la durata di 6 anni. Assegnazioni più brevi possono essere effettuati per allinearne le scadenze delle assegnazioni nel caso il Comune ritenga opportuno perseguire l'accorpamento di due o più lotti pascolivi. L'assegnatario deve obbligatoriamente comunicare eventuali, significative, variazioni in diminuzione del carico di bestiame di proprietà entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.

ART. 10 CONCESSIONE DEI PASCOLI D'ALPE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD ALLEVATORI FORANEI

- 10.1 Nel caso in cui le richieste degli aventi diritto di uso civico siano inferiori alle disponibilità di pascoli di proprietà comunale (o in seguito a una verifica presuntiva), l'eventuale eccedenza ("pascoli esuberanti") può essere concessa dal Comune ad allevatori non residenti e non stanziali (allevatori "foranei"). La gestione dell'eccedenza del pascolo è effettuata, di norma, previo esperimento di gara ad evidenza pubblica. L'uso è concesso per il solo pascolamento. Per i mappali assoggettati ad uso civico la concessione sarà di tipo precario.

- 10.2 La gara è espletata con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il Comune valuta caso per caso i criteri adottare e i pesi da attribuire. Il Comune può richiedere ai partecipanti alla gara, in aggiunta al canone di base d'asta, dei lavori obbligatori di manutenzione e/o miglioramento dei pascoli e dell'ambiente e la redazione del Piano Pastorale Aziendale (PPA).
- 10.3 Il Comune concede i pascoli per un periodo di norma non inferiore ai 6 anni, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno per esigenze amministrative del Comune. Affidamenti più brevi possono essere effettuati per allinearne le scadenze delle concessioni nel caso il Comune ritenga opportuno perseguire l'accorpamento di due o più lotti pascolivi.
- 10.4 Il Comune si riserva di derogare alla procedura sopra descritta e procedere con trattativa diretta nel caso di concessione di pascoli residuali.
- 10.5 Possono partecipare alla gara:
- le imprese agricole, condotte da coltivatori diretti singoli o associati e/o imprenditori agricoli professionali singoli o associati;
 - le cooperative agricole;
 - le associazioni temporanee di scopo costituite dai soggetti di cui al punto a). Nel caso di associazione temporanea di scopo, i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata redatta nelle forme di legge, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà i rapporti con l'Ente proprietario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell'associazione di scopo dovrà essere almeno pari alla durata del periodo di concessione.
- 10.6 Non è consentito a una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte in più associazioni di imprese o consorzi a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate; nel caso in cui venga presentata offerta individualmente ed in associazione o consorzio verrà esclusa dalla gara la ditta singola. Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di imprese fra le quali sussistano situazioni di controllo oppure con rappresentanti o amministratori in comune, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
- 10.7 Sui pascoli soggetti a uso civico, per giustificati motivi di richiesta, il Comune ha la facoltà di rescindere in parte o per intero il contratto al Concessionario dei pascoli esuberanti con il semplice preavviso entro il 1° marzo senza nulla dovere a titolo di danno o di indennizzo per la mancata utilizzazione del pascolo.

ART. 11 DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE CONCESSIONI COMUNALI

- 11.1 Gli aventi diritto possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni comunali ai sensi della normativa vigente.

ART. 12 ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI AFFIDATARI DEI PASCOLI COMUNALI

- 12.1 Tutte le imposte, tasse e diritti relativi alla stipula del Contratto ed alla registrazione dello stesso sono a carico dell'affidatario (concessionario/usocivista), il quale deve produrre all'atto della stipula del contratto i seguenti documenti:
- Garanzia fideiussoria per un ammontare pari ad una annualità del canone/tassa pascolo sotto forma di contratto fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Venaus, riscuotibile dal Comune a semplice richiesta, senza eccezioni. La suddetta garanzia va prodotta prima della stipula del contratto e deve espressamente prevedere: la rinuncia a qualsiasi eccezione da parte del garante, la sua operatività dalla stipula del contratto e la durata pari a quella della concessione/tassa pascolo maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna dei pascoli. Se il concessionario/usocivista non dovesse versare entro 60 giorni sull'apposito c/c il corrispettivo di eventuali sanzioni comminatigli o la rata del canone di concessione/tassa pascolo o non dovesse eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, il Comune può attingere alla garanzia.
 - Idonea Copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (RCT);
 - Idonea Copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO);

- Idonea Copertura assicurativa per il recupero e lo smaltimento delle carcasse di capi morti in alpeggio;
- Copia del/dei Documento/i unico/i di regolarità contributiva.

ART. 13 PREDISPOSIZIONE E FIRMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI PASCOLI COMUNALI AFFIDATI MEDIANTE GARA

- 13.1 Entro i termini previsti dalla normativa vigente dall'approvazione del verbale di gara, è predisposto apposito contratto riguardante la concessione dei pascoli.
- 13.2 Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto nel giorno stabilito e in assenza di comunicazione scritta di giustificazione, il Comune ha facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.
- 13.3 In caso di carente, irregolare redazione e/o presentazione dei documenti prescritti ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione provvisoria, la medesima non è regolarizzata definitivamente e la concessione verrà affidata al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento od altro.
- 13.4 In caso di risoluzione anticipata ai sensi di legge da parte del concessionario o per inadempienze del medesimo il Comune può decidere se riassegnare il pascolo con un nuovo bando di gara oppure concedere l'assegnazione al concorrente a scalare in graduatoria.

ART. 14 PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE/TASSA PASCOLO

- 14.1 Il pagamento del canone di concessione o della tassa pascolo deve essere effettuato dall'affidatario annualmente in due rate: la prima entro il 30 maggio e il saldo entro e non oltre l'11 novembre (San Martino).
- 14.2 Il canone di concessione / tassa pascolo, può essere soggetto alla rivalutazione a partire dal secondo anno in base all'indice prezzi ISTAT. Il Comune comunica all'affidatario l'ammontare dell'adeguamento in tempo utile per il pagamento delle rate successive.
- 14.3 Il Comune, ad assegnazione avvenuta e su richiesta scritta del concessionario/usocivista, si riserva la facoltà di scomputare una quota dal canone per la realizzazione di opere di miglioramento dei pascoli previsti in sede di offerta e realizzati conformemente a quanto concordato tra le parti.
- 14.4 Il canone di concessione /tassa pascolo comunale può essere ridotto:
- per un importo a discrezione del Comune, qualora il concessionario/usocivista realizzi a proprio carico un Piano Pastorale Aziendale approvato dal Comune e ne rispetti le indicazioni gestionali;
 - per un importo a discrezione del Comune, qualora il concessionario/usocivista realizzi a proprio carico gli interventi indicati nel Piano Pastorale Aziendale approvato dal Comune.
- 14.5 Per qualunque intervento sui pascoli o sugli impianti di proprietà comunale eseguito dal concessionario/usocivista senza l'autorizzazione preventiva del Comune, il concessionario non ha diritto a compenso alcuno.

ART. 15 CONTROLLI SUI PASCOLI COMUNALI

- 15.1 La Commissione pascoli può effettuare dei sopralluoghi intesi a verificare:
- lo stato della cotica erbosa alla consegna e alla scadenza della concessione o dell'uso civico dei pascoli di proprietà comunale in contraddittorio con il concessionario/usocivista. Al termine del sopralluogo viene redatto il verbale (di consegna e di riconsegna) contenente elementi per la quantificazione di eventuali danni e/o miglioramenti.
 - lo stato dei pascoli e la corretta gestione delle proprietà comunali ed il rispetto di obblighi e divieti, anche senza preavviso. Al termine dei sopralluoghi viene redatto il verbale contenente gli elementi utili a quantificare eventuali danni e/o miglioramenti e, se necessario, l'imposizione di prescrizioni tecniche in

merito alla modalità di conduzione dei pascoli ed alle riparazioni ordinarie da eseguire oltre a eventuali sanzioni.

- lo stato di avanzamento dei lavori di miglioramento dei pascoli a carico del concessionario/usocivista e la rispondenza con quanto riportato nel contratto di affidamento, anche senza preavviso. Al termine dei sopralluoghi viene redatto il verbale in cui sono annotati eventuali ritardi e/o quantificate le discrepanze rispetto al progetto.

15.2 Il Comune si riserva di effettuare ulteriori controlli documentali e in campo qualora dovessero rendersi necessari.

ART. 16 OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO/USOCIVISTA DEI PASCOLI COMUNALI

16.1 Il concessionario/usocivista deve inoltre rispettare i seguenti obblighi:

- Gestire direttamente (in prima persona) l'alpeggio e il bestiame. Nel caso la gestione sia demandata in parte a salariati, all'atto della monticazione il concessionario/usocivista deve consegnare in Comune copia dei contratti di lavoro.
- Effettuare il pascolamento di tutte le superfici pascolabili assegnate.
- Segnalare tempestivamente al Comune eventuali danni riscontrati o necessità di interventi manutentivi straordinari sui pascoli.
- Mantenere manufatti, impianti, viabilità e pascoli nel massimo ordine, pulizia ed efficienza eseguendo le riparazioni ordinarie secondo quanto previsto dagli art. 1576 e 1609 del Codice Civile. Il concessionario/usocivista deve eseguire tempestivamente le riparazioni ordinarie.
- Effettuare, all'atto della demonticazione, le operazioni necessarie per il mantenimento del bene nel periodo invernale.
- Realizzare, a proprio carico e spese, gli interventi indicati nel bando di gara e nel regolamento e capitolato di gestione.
- Asportare, alla scadenza del contratto, qualsiasi materiale e/o attrezzatura di proprietà del concessionario/usocivista dai pascoli (ad eccezione di quelli per cui nel contratto è previsto il passaggio di proprietà al Comune).
- Richiedere l'autorizzazione al Comune per la posa di abbeveratoi o altre attrezzature pastorali fisse. La Commissione si riserva di fornire indicazione in merito alla tipologia di abbeveratoi e ai materiali impiegabili.
- Aderire a ricerche e sperimentazioni promosse dal Comune volte a valorizzare i prodotti di alpeggio.
- Concedere al Comune l'uso delle immagini relative al pascolamento e all'attività di caseificazione ad uso documentaristico e divulgativo; autorizzare la diffusione web e a mezzo stampa del materiale rinunciando a qualunque diritto su di esso e cedendolo pertanto in forma assolutamente gratuita.

16.2 Il concessionario/usocivista deve rispettare i seguenti divieti:

- È escluso il rinnovo tacito e pertanto la concessione/uso civico cessa di diritto e di fatto nel termine contrattuale prestabilito senza necessità di preavviso o di disdetta.
- Subaffittare o cedere (né tutto né in parte) in ogni forma la gestione dei pascoli di proprietà comunale.
- Monticare meno del 50% del CMM indicato annualmente dalla Commissione pascoli.

ART. 17 GESTIONE DEI PROVENTI DEI PASCOLI COMUNALI

17.1 Le entrate derivanti dalla gestione dei pascoli di proprietà comunale sono utilizzate, in osservanza della normativa vigente, prioritariamente per spese di investimento e miglioramenti fondiari a favore della comunità titolare di uso civico, quali ad esempio:

- miglioramento dei pascoli e delle strutture e infrastrutture annesse;
- miglioramento e tutela dell'ambiente montano;
- sostegno all'associazionismo legato alla montagna ed ai pascoli;
- sostegno delle iniziative riguardanti la divulgazione delle attività di alpeggio;
- redazione di Piani Pastoralis Aziendali.

TITOLO IV SANZIONI E NORME FINALI

ART. 18 SANZIONI INERENTI ALL'INOSSERVANZA DELLE NORME SUI PASCOLI COMUNALI E PRIVATI

18.1 In caso di inosservanza del Regolamento sui pascoli di proprietà pubblica e privata si applicano le sanzioni (oltre a quelle previste da eventuali norme su specifiche materie) da un minimo edittale di € 25 ad un massimo edittale di € 500 (in ottemperanza all'art.7bis D. Lgs. 267 del 18/08/2000) in caso di:

- monticazione al di fuori dei periodi di monticazione consentiti, conteggiando € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di inosservanza;
- pascolamento nelle zone sottoposte a divieto di pascolamento, conteggiando € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di inosservanza;
- superamento del CMM stabilito per il Comprensorio di pascolo (qualora presente), conteggiando € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di inosservanza;
- sconfinamento con il bestiame dal pascolo di cui si hanno i titoli di conduzione dal Comprensorio di pascolo, vaganza o stazionamento di bestiame privo di sorveglianza in prossimità o lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi in cui possa creare pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- mancato rispetto degli obblighi e dei divieti del Regolamento per ciascun obbligo o divieto non rispettato (diversi da quelli indicati nei commi precedenti).

ART. 19 VIGILANZA E SANZIONI INERENTI ALL'INOSSERVANZA DELLE NORME SUI PASCOLI COMUNALI

19.1 La vigilanza sull'osservazione del Regolamento pascoli e le violazioni annesse dei pascoli sottoposti a uso civico sono sanzionate secondo quanto riportato nell'Art. 17 della L. R. 2/12/2009, n.29.

19.2 Oltre a quanto sopra, si applicano anche le seguenti sanzioni:

- Per ritardo di pagamento delle rate dei canoni di concessione/tassa pascolo sono applicati gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente.
- Per ritardata o incompleta realizzazione degli interventi obbligatori e di quelli proposti dal concessionario/usocivista in fase di gara: in misura giornaliera dello 1 per mille dell'ammontare delle opere e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

ART. 20 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO (CONCESSIONE/USO CIVICO)

20.1 La risoluzione del contratto di affidamento di pascoli comunali (in aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento pascoli) è applicata, nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale, nei seguenti casi:

- Mancata firma del contratto di concessione alla data convenuta (in tal caso non si procede all'attivazione della concessione).
- Subaffitto.
- Mancato pagamento della fidejussione.
- Mancato pagamento del canone di concessione/tassa pascolo annuo entro il 1° marzo dell'anno successivo. Passato tale termine il Comune provvede inoltre ad escutere la garanzia fideiussoria nonché ad attivare la procedura di rivalsa prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
- Assenza di pascolamento per due anni consecutivi dei pascoli dati in concessione/uso civico. La risoluzione può riguardare anche singole porzioni di particelle catastali non utilizzate. Fanno eccezione motivi di origine sanitaria (epidemie o malattie infettive dei capi da monticare) o motivi di forza maggiore non legati alla volontà dell'affidatario (morte o malattia grave dell'affidatario o dei suoi familiari, eventi calamitosi che danneggino i pascoli).
- Sovraccarico (carico monticato superiore del 20% del CMM) accertato, per due anni consecutivi, dei pascoli dati in concessione/uso civico.
- Mancato rispetto, accertato, delle norme del Regolamento pascoli o di norme vigenti o di impegni inseriti nel capitolato d'alpeggio o nel bando di gara riguardo normative anti-infortunistiche, previdenziali, assistenziali e

assicurative o per comportamenti che cagionino pericoli per la salute dei lavoratori o di terzi, degrado grave del pascolo, mancato rispetto del benessere animale.

- Mancato rispetto, accertato e reiterato per due volte e per la medesima inadempienza e nello stesso anno di monticazione, di qualunque norma, impegno, obbligo o divieto (escluse quelle riportate nel punto precedente) contenute nel presente Regolamento, nel capitolato d'alpeggio e nel bando di gara.
- Mancata realizzazione degli interventi obbligatori e di quelli proposti dal concessionario/usocivista oltre i 365 giorni dalla scadenza concordata o realizzazione difforme rispetto a quanto stabilito nel contratto.
- Mancato reintegro della garanzia fidejussoria nel caso il Comune dovesse accedervi per far fronte alle inadempienze del concessionario/usocivista.
- Qualora il concessionario/usocivista venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da gravi sanzioni penali.
- Morte del concessionario/usocivista qualora questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi.
- Per fallimento del concessionario/usocivista, se in forma societaria, o per crisi da sovraindebitamento, nel caso di singoli coltivatori diretti e imprenditori agricoli.
- Per altri eventuali casi di risoluzione del contratto previsti dalla legge non elencati nel presente articolo si rimanda a quanto contemplato nella normativa vigente.

20.2 È prevista la facoltà del concessionario/usocivista di rescindere anticipatamente il contratto per:

- Gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari comunicando appena possibile al Comune, tramite raccomandata A/R o PEC, la propria intenzione allegando la documentazione con comprovi il motivo di tale decisione.
- Qualsiasi altro motivo personale comunicando tale intenzione alla proprietà, tramite A/R o PEC almeno 9 mesi prima dell'inizio del periodo di pascolamento.

ART. 21 NORME FINALI E TRANSITORIE

21.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme vigenti, anche se qui non espressamente richiamate.

21.2 Il Comune può procedere all'approvazione di modifiche temporanee, concedere deroghe, imporre obblighi o divieti al fine di permettere la corretta gestione e la sollecita risoluzione di problemi per far fronte a situazioni oggettive non previste o non normate.

21.3 Il presente Regolamento abroga ogni altro uso e consuetudine relativa ai pascoli e al pascolamento del Comune di Venaus.

21.4 La Commissione pascoli, nel primo anno di insediamento, può operare in deroga alle scadenze temporali indicate nel Regolamento pascoli.

21.5 La scadenza prevista dall'Art. 4 comma 5 lettera a) nel primo anno di applicazione del Regolamento è posticipata al 31 marzo mentre quella prevista dall'Art. 9 comma 5 è posticipata al 28 febbraio.

21.6 Il divieto di impiegare vasche smaltate di recupero per l'abbeverata del bestiame, previsto dall'art. 8.2, entra in vigore passati 12 mesi dall'approvazione del Regolamento.